



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 24/05/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1761/2018 RG avente ad oggetto:
"retribuzione "

TRA

PATRIZIA BALLARIN, MARIOLA HALINA BRZESKA, VERA CIORTAN, MIOARA CIURUC, MORENA FAVARON, SONIA GASPARINI, GIULIANA PRADAL, VIRA SMACHYLO, LUANA SPOLAOR, GABRIELLA STEVANATO - rappresentata e difesa dagli Avvocati PERDICHIZZI GIANLUCA e FIAMINGO ANTONIO ed elettivamente domiciliata come in atti,

- ricorrente

E

KOS CARE S.R.L. (RESIDENZE ANNI AZZURI SRL), in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati DI TEODORO FRANCO e ROSSI PAOLO EMILIO ed elettivamente domiciliata in CORSO DE MICHETTI, 64 TERAMO,

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1.8.2018 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, chiede

" - accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire le rispettive somme loro spettanti a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale – qui computate in relazione ai dedotti periodi temporali sino al deposito in Cancelleria del presente ricorso, e inoltre pro futuro sino a che interverrà una valida disciplina negoziale collettiva sostitutiva di quella attualmente applicata da controparte - per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto;



– condannare per l'effetto la società convenuta a liquidare, per il dedotto titolo, gli importi appresso specificati, ovvero: Ballarin Patrizia (= € 1.157,40); Brzeska Mariolina Halina (= € 539,52); Ciortan Vera (= € 1.104,03); Ciuruc Mioara (= € 1.104,03); Favaron Morena (= € 1.104,03); Ga-sparini Sonia (= € 638,29); Pradal Giuliana (= € 1.104,03); Spolaor Luana (= € 1.104,03); Smachylo Vira (= € 1.051,78) e Stevanato Gabriella (= € 567,91);

tutti al lordo di ritenute e contribuzioni di legge, ovvero le diverse somme che dovessero risultare di giustizia, oltre accessori dalla maturazione delle singole poste creditorie sino al soddisfo;

– condannare altresì la società convenuta a versare la IVC a favore delle ricorrenti anche pro futuro (ovvero, dal 01.08.2018 in avanti) sino a che interverrà una valida disciplina negoziale collettiva sostitutiva di quella attualmente applicata dalla controparte datoriale;

– con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi a favore dei difensori delle ricorrenti, che se ne dichiarano perciò antistatari ex art. 93 cpc."

Con articolata memoria si è costituita in data 13.11.2018 la società resistente contestando quanto dedotto dalle ricorrenti e chiedendo

" nel merito in via principale: respingere le domande formulate nel ricorso di cui è causa, in quanto infondate, per i motivi tutti diffusamente esposti in narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;

- nel merito, in subordine: dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., quantomeno in parte, del credito azionato dalle ricorrenti, per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;

- in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della indennità di vacanza contrattuale di cui è causa: accertare il diritto delle ricorrenti al pagamento di importi comunque inferiori a quelli richiesti;

[...]

Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, la causa viene all'odierna udienza discussa, previo scambio di note, e decisa con la presente sentenza.

*** **



1. Le ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta, con le decorrenze (2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013) mansioni (addetti assistenza di base, addetti all'assistenza di base coordinati, addetti all'assistenza di base formati) orari (alcune a tempo pieno e alcune part time) e inquadramenti (3°, 4° e 5°livello) meglio indicati in ricorso, deducono che al rapporto di lavoro viene applicato il C.c.n.l. per il personale dipendente del settore socio-sanitario- assistenziale – educativo ANASTASE e lamentano l'omessa corresponsione della indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2 del c.c.n.l. 2002 – 2005, da intendersi richiamato nel c.c.n.l. 1.1.2006 – 31.12.2009, con decorrenza dal 1.8.2010 e sino all'attualità

2. Deve condividersi quanto affermato dal Giudice del lavoro- Tribunale di Venezia (sentenza n. 495/2017 del 27/6/2017, dott.ssa Menegazzo), già fatta propria da questo giudicante con sentenza n. 435/2017 del 8.7.2017, sentenze che si richiamano e si riportano, ex art. 118, 1° comma, disp att. c.p.c., secondo le quali: "[...] <<- sussiste il diritto della ricorrente alla corresponsione in suo favore dell'IVC per i periodi in cui ha prestato attività lavorativa, come sopra indicati, tutti successivi all'1/4/2010 ovvero ai 3 mesi successivi alla scadenza prevista per il CCNL Anaste 2006-2009, pacificamente applicato al rapporto;

3.- tale contratto, infatti, richiamava in toto per la parte normativa il precedente CCNL 2002-2005 sicché doveva ritenersi riprodotto l'art. 2 in punto debenza dell'IVC "dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle data di scadenza ..., ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva";

4.- è invero pacifico che il CCNL 2006-2009 scadesse al 31/12/2009, sicché l'IVC risultava dovuta dall'1/4/2010 e spettava semmai a parte convenuta eventualmente dimostrare una diversa e successiva decorrenza, in correlazione con [la] presentazione di piattaforma dopo l'1/4/2000, sia per il principio di vicinanza della prova che perché si sarebbe trattato di elemento impeditivo rispetto al diritto rivendicato in ricorso;

5.- il diritto all'IVC qui azionato non è venuto meno per effetto delle previsioni del nuovo CCNL, dimesso da parte resistente in uno con le note conclusive, in quanto con esso viene abrogata l'IVC e si afferma la non debenza di somme a questo titolo ma solo a far data dall'1.1.2017, considerata la retroattività del nuovo accordo, dell'aprile 2017, all'1.1.2017: le parti sociali con le previsioni richiamate da parte resistente (art. 2, co. 5, art. 71 ed allegato 1) hanno



inteso solamente sancire che alla scadenza del nuovo CCNL l'IVC non sarebbe stata dovuta (artt. 2, co. 5, e 71) e che neppure l'IVC avrebbe dovuto essere corrisposta per il periodo dall'1.1.2017 al 12.4.2017 - data di sottoscrizione del CCNL - (allegato 1), e questo è evidente dagli espliciti riferimenti alle tempistiche contenuti nell'art. 71 e nell'allegato 1 del nuovo CCNL;

6.- non sono dunque pertinenti nella fattispecie in esame i richiami giurisprudenziali operati da parte resistente a proposito della natura di anticipo e della provvisorietà delle erogazioni a titolo di IVC, posto che la ricorrente non ha azionato l'IVC per il periodo successivo all'1.1.2017;

7.- in ordine al quantum, non si condividono le contestazioni di parte resistente: innanzitutto non risulta utilizzabile l'indice IPCA, che nell'ambito dell'accordo quadro tra le parti sociali del 2009 (doc. 4 resist.) costituiva un criterio da meglio dettagliare ad opera di soggetto terzo, e comunque da introdurre a partire dai nuovi CCNL stipulati successivamente alla scadenza dei CCNL vigenti al momento dell'adozione del nuovo accordo interconfederale (aprile 2009, cfr. doc. 16 ric., art. 6.2);

8.- risulta inoltre coerente con la fattispecie per cui è causa fare riferimento al tasso di inflazione programmato del 2010, anno a partire dal quale risulta dovuta l'IVC, anche per le annualità successive, anche se in relazione ad esse il TIP era inferiore, essendo ciò in linea con la finalità dell'istituto che è quella di adeguare la retribuzione alle dinamiche inflattive nonostante il mancato rinnovo del CCNL; altrimenti, il datore di lavoro che non addivenga ad un nuovo accordo sindacale per più annualità consecutive finirebbe per beneficiare, sulla stessa retribuzione "bloccata", della minore inflazione prevista per gli anni successivi; [...]>>.

9. Per contro ritiene il giudicante di non condividere l'interpretazione della Corte d'Appello di Milano opposta all'odierna [resistente], ed in particolare ritiene non significativo l'utilizzo dell'aggettivo <<definitiva>> in riferimento alla soppressione dell'IVC, posto che se l'istituto fosse già stato abrogato non vi sarebbe stato bisogno di abrogarlo nuovamente mentre non è data comprendere la possibilità di una abrogazione non definitiva.

10. Quanto ai conteggi anche ad ammettere la correttezza del rilievo della società resistente, si tratta di una differenza talmente minima che appare antieconomico il ricalcolo "attraverso c.t.u.



11. Questo Giudice dunque intende dare continuità al proprio precedente conforme a quello richiamato, di altro Giudice della stessa sezione, condividendolo.

12. Il precedente prende posizione su tutte le questioni oggi esaminate salvo quanto ulteriormente si dirà appresso.

13. Dunque deve ritenersi dovuta la IVC per il periodo 1.8.2010 – 31.12.2016, ciò che trova peraltro conferma nell'accordo intervenuto tra le oo.ss. Fisascat Cisl e CGIL FP del 13.4.2016 con il quale dette sigle sindacali e Residenze Anni Azzurri (ora KOS Care) concordavano che quest'ultima " *corrisponderà con effetto dal 1.7.2016 e fino al rinnovo contrattuale al proprio personale dipendente, addetto alle sedi di Favaro Veneto (Ve) e Quarto D'Altino (Ve), l'IVC, riproporzionata in casi di part time e non cumulabile con i futuri aumenti contrattuali " e che " per il periodo anteriore al 1.7.2016 al personale in forza al 31.12.2009, scadenza del c.c.n.l., residenze Anni azzurri erogherà, con la mensilità di dicembre 2016, una somma una tantum pari ad € 80,00 lordi, da riproporzionarsi in casi di part time e di assunzioni successive, con l'impegno a pagare la differenza ove il contratto di rinnovo prevedesse una maggior somma per il pregresso[...]".*

14. L'accordo conferma dunque la piena consapevolezza della resistente che l'art. 2 c.c.n.l. 2002-2005 era stato richiamato dal c.c.n.l. 2006-2009 scaduto al 31.12.2009 e che dal 1.4.2010 era dovuta la IVC.

15. L'accordo del 13.4.2016 fu concluso tra la resistente e le oo.ss. Fisascat Cisl e CGIL FP, non fu sottoscritto dalla UIL FPL, la quale procedette ad una raccolta di firme per chiedere la revoca dell'accordo, al quale aderirono 118 dipendenti su 220 (doc. 15 ricorrente); in data 21.7.2016 la resistente comunicò a tutte le oo.ss. che "[...] in esecuzione dell'accordo del 13.4.2016, provvederemo con effetto dal 1.7.2016, a corrispondere l'IVC in favore degli iscritti ai sindacati firmatari e dei lavoratori non iscritti, non dissenzienti. Tenuto conto della mancata sottoscrizione dell'accordo da parte di UIL FPL e della istanza di revoca dello stesso, inoltrata in data 18.5.2016, dalla medesima o.s. e da altri lavoratori, non provvederemo a dare esecuzione all'accordo nei confronti degli iscritti UIL FPL e dei dipendenti sottoscrittori dell'istanza di revoca dell'accordo medesimo " (doc. 16 ricorrenti).



16. E' dunque pacifico che tra le stesse parti dell'accordo del 13.4.2016 si intese non estendere l'accordo ai dissenzienti e quindi anche alle ricorrenti (iscritte alla UIL FPL e/o sottoscrittrici della richiesta di revoca).

17. Per quanto concerne la domanda di corresponsione dell'IVS anche successivamente al 1.1.2017, parte ricorrente fonda la propria pretesa sul rilievo che con lettera del 27.7.2017 indirizzata al personale la resistente aveva comunicato la decisione di rinviare l'effettiva applicazione del c.c.n.l. Anastase 2017-2019 a causa dei dubbi sulla rappresentatività delle oo.ss. firmatarie concludendo che " nelle more continuerà ad essere applicato il precedente c.c.n.l. Anastase [...]" (doc. 17 ricorrente).

18. Si legge testualmente nella lettera che " [...] *Conseguentemente abbiamo deciso di rinviare la applicazione del nuovo C.C.N.L. in attesa di chiarimenti in merito. Ad oggi, pertanto, resta sospesa l'applicazione del nuovo c.c.n.l., nonché degli istituti contrattuali e delle modifiche contrattuali in esso previsti, sino a successiva decisione aziendale, che sarà oggetto di specifica comunicazione. Nelle more continuerà ad essere applicato il precedente CCNL Anastase, fermi restando gli effetti retroattivi del nuovo CCNL nel momento in cui dovesse essere effettivamente adottato*".

19. Sul punto la resistente non ha preso posizione, né con la memoria di costituzione né con le note conclusive e pertanto deve affermarsi il diritto delle ricorrenti anche alla IVC successiva l 1.1.2017 e sino alla effettiva applicazione del c.c.n.l. con decorrenza 1.1.2017 " fermi restando gli effetti retroattivi del nuovo CCNL nel momento in cui dovesse essere effettivamente adottato"

20. Ritiene il giudicante che la lettera del 30.7.2015 a firma di Polo Pietro, coordinatore III Settore, UIL FPL, valga ad interrompere la prescrizione per le lavoratrici che risultavo iscritte alla UIL FPL alla data del 30.7.2015 - quindi tutte ad esclusione di BALLARIN, CIORTAN , GASPARINI - alla luce di quell'orientamento secondo il quale "in tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, cod.



civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ. " (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 15766 del 12/07/2006; Cass. Lav. n. 1166 del 18/01/2018).

21. In ogni caso anche accedendo alla più restrittiva interpretazione secondo la quale " per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore" (vd. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018), deve osservarsi che la lettera del 30.7.2015 è chiara nel manifestare a nome degli aderenti a UIL FPL la volontà di questi di far valere il proprio diritto all'indennità di vacanza contrattuale ex art. 2 c.c.n.l. Anastase.

22. La lettera del 30.7.2015, può ritenersi interruttiva della prescrizione per tutte le lavoratrici iscritte ad UIL a tale data e quindi escluse BALLARIN, CIORTAN e GASPARINI. Invero dalle buste paga prodotte, non risulta che in tale data le predette tre lavoratrici furono iscritte e queste pur richieste non hanno provato la loro iscrizione alla UIL FPL alla data del 30.7.2015. Non vale sul punto la mancata contestazione a fronte della smentita documentale in base a quanto prodotto dalle ricorrenti.

23. Per la GASPARINI e la CIORTAN la prescrizione risulta interrotta l'1.2.2018 (riconoscimento dal 1.2.2013) e per la BALLARIN il 3.7.2018 (riconoscimento dal 3.7.2013).

24. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100- 5.200, ridotto del 40% ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medi), dei contrasti giurisprudenziali, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con



tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione in quanto esse consentono la ricerca dei documenti allegati, ed aumento del 30% per ogni ricorrente oltre la prima.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire l' Indennità di Vacanza Contrattuale di cui all'art. 2 c.c.n.l. 2002-2005, richiamato dal c.c.n.l. 2006-2009, dal 1.8.2010 - GASPARINI e CIORTAN dal 1.2.2013 e BALLARIN dal 3.7.2013 - al deposito del ricorso, come sotto quantificata, e a quelle maturate successivamente al deposito del ricorso sino alla applicazione da parte della resistente del nuovo C.C.N.L. e fermi restando gli effetti retroattivi dello stesso;

2) condanna per l'effetto la resistente a corrispondere alle ricorrenti, per il periodo 1.8.2010 al deposito ricorso i seguenti importi: Brzeska Mariolina Halina (= € 539,52); Ciuruc Mioara (= € 1.104,03); Favaron Morena (= € 1.104,03); Pradal Giuliana (= € 1.104,03); Spolaor Luana (= € 1.104,03); Smachylo Vira (= € 1.051,78) e Stevanato Gabriella (= € 567,91), e all'importo che risulterà dalla rideterminazione di quanto indicato in ricorso avuto riguardo alla diversa decorrenza per GASPARINI e CIORTAN (dal 1.2.2013) e BALLARIN (dal 3.7.2013), al lordo di ritenute e contribuzioni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

3) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti che liquida in € 1.176,00 oltre il 30% per ogni ricorrente oltre la prima e oltre il 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari.

Venezia, all'udienza del 24/05/2019

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

